

INDENNITA' DI 600 EURO PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI

Come anticipato nel POST 26/2020, gli articoli 27 e seguenti del Decreto Cura Italia prevedono una **indennità, di 600 Euro per il mese di marzo 2020, a favore di alcune categorie di "lavoratori autonomi"**.

SOGGETTI

I **soggetti destinatari della norma** sono:

- liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

Una risposta del MEF ha precisato che rientrano tra i soggetti beneficiari anche i soci di società di persone e di capitali che, sussistendone le condizioni, siano iscritti alle gestioni speciali dell'Ago.

Il MEF ha anche precisato che sono esclusi dai soggetti destinatari i rappresentanti e gli agenti di commercio in quanto iscritti obbligatoriamente anche alla Fondazione Enasarco.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall'INPS, previa domanda.

ACCESSO AI SERVIZI INPS – RICHIESTA PIN

L'INPS con il Messaggio n. 1381 emanato il 26 marzo 2020 ha precisato quanto segue.

1) Le suddette nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.

2) L'accesso ai servizi online dell'INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali, **già in uso**:

- PIN dispositivo rilasciato dall'Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- SPID di livello 2 o superiore;

- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è già in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà quindi utilizzarle anche per l'inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in commento.

3) Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l'Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:

- semplificare la modalità di compilazione e invio *on line* per alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
- apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

L'accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito quindi in **modalità semplificata** con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare riferimento alla guida accessibile dalla home page del portale www.inps.it, seguendo il seguente percorso:

- 1) link "Assistenza" (in alto a sinistra)
- 2) link "Ottenere e gestire il PIN" (menù di sinistra)

28 marzo 2020.